

del 17 gennaio 2026



Il cosiddetto Atto dovuto e le osservazioni del SIULP rispetto al disegno di legge governativo per la modifica della disciplina relativa all'iscrizione nel registro notizie di reato

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Responsabile del Dipartimento Legalità e sicurezza di Fratelli d'Italia:
"Ci sia consentito innanzitutto di rivolgere sentiti ringraziamenti per l'attenzione che si sta ponendo ad una sentita e forte criticità che investe le donne e gli uomini in uniforme nell'ambito dell'espletamento del proprio dovere e anche per l'opportunità di poter contribuire ad arricchire e, speriamo migliorare, il provvedimento in esame.

Il progetto di legge che andremo appresso a commentare con alcune osservazioni che abbiamo elaborato esaminandone il telos rappresenta un apprezzabile segnale di attenzione verso una delle più avvertite difficoltà che incontrano gli operatori delle forze di polizia nella loro quotidianità lavorativa.

Da un lato, infatti, devono gestire l'esposizione al rischio fisico loro richiesta per contrastare le sempre più spregiudicate derive violente di soggetti che evidentemente non temono le conseguenze del loro agire. Sintomo palese di una oramai incolmabile divergenza tra le previsioni sanzionatorie individuate dal diritto sostanziale e la concreta applicazione delle stesse, che ha generato, senza tema di smentita, una vera e propria certezza di impunità in tutti coloro i quali aggrediscono lo Stato e chiunque lo rappresenti, oltre che ignari cittadini che hanno la sola colpa di trovarsi al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Una asimmetria che a nostro sommo avviso – sia consentita la digressione – dovrebbe essere posta al centro dell'agenda politica.

Dall'altro, ed è quello di cui oggi siamo a discutere, vedono il loro operato sottoposto ad una rigorosa, sistematica verifica tesa a giudicare ex post se il loro agito è o meno sussumibile negli schemi tipici della difesa legittima, dell'uso legittimo delle armi o dell'adempimento del dovere. Una sorta di esame autoptico che in genere viene eseguito ricostruendo a tavolino una scena di pochi secondi, senza inserire nelle variabili diagnostiche il condizionamento emotivo ed i tempi di reazione di chi in un battito di ciglia deve prendere decisioni che spesso fanno la differenza tra il vivere o il morire.

È bene chiarire sin da subito che a preoccupare le donne e gli uomini delle forze di polizia non è l'iscrizione nel registro degli indagati in sé, quanto le conseguenze che la stessa comporta. Lo abbiamo detto in più occasioni, e lo ribadiamo anche oggi: non chiediamo immunità o scudi penali più o meno protettivi, e per questo condividiamo la scelta che la modifica introdotta con questo provvedimento riguardi tutti i cittadini. Ma di poter restituire serenità ad una comunità di lavoratori che vive l'affannoso dilemma se davvero vale la pena di fare il proprio dovere con la certezza di dover essere per questo sottoposti al peso di defatiganti, demoralizzanti e onerose indagini, oltre che affrontare la gogna mediatica.

La rimodulazione dell'impianto dell'art. 335 cpp di cui si occupa l'A.C. 2485, pur attenuando i perversi effetti dell'attuale sistema, non appare destinato ad intaccare i fattori distorsivi che alimentano le soverchianti inquietudini degli operatori delle forze di polizia. Spiegheremo in seguito il perché, dopo aver passato in rassegna alcune delle fragilità che emergono dalla disamina della proposta legislativa.

Prima su tutte il termine perentorio di sette giorni entro i quali il P.M. dovrebbe concludere gli accertamenti preliminari per escludere l'antigiuridicità del fatto. Ci auguriamo di essere in errore, ma in base alla nostra esperienza ci sentiamo autorizzati ad affermare che margini cronologici così compressi siano incompatibili con i tempi richiesti per esami peritali medici, biologici, o balistici svolti nel rispetto delle garanzie difensive. La probabilità che all'atto pratico questa opzione finisca con il rimanere una mera petizione di principio è dunque elevata, ma a ciò si deve aggiungere il rischio di ottenere l'effetto esattamente opposto a quello che la norma persegue. Trascorso tale termine, infatti, e non avendo potuto per questioni oggettivamente insormontabili effettuare gli accertamenti necessari, il P.M. si ritroverebbe nella condizione di obbligatorietà di iscrizione dell'appartenente alle forze di polizia coinvolto nella vicenda atteso che, a disporlo in modo perentorio, secondo l'attuale testo del provvedimento, sarebbe proprio la novella normativa che va a modificare l'attuale previsione dell'articolo 335.

A ciò si aggiunge un secondo livello di perplessità. Qual è la posizione, e quali sono le garanzie processuali riconosciute all'operatore nello *spatium deliberandi* entro cui il P.M. deve decidere se iscriverlo o meno nel registro degli indagati? L'art. 360 cpp, norma che disciplina gli accertamenti tecnici irripetibili, dispone infatti – al comma 1 – che “Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici”.

Ora è evidente che, laddove venisse approvata la modifica all'art. 335 cpp, l'operatore assumerebbe una posizione processuale non contemplata dall'elenco delle parti che hanno diritto ad essere informate dello svolgimento degli accertamenti irripetibili. E tantomeno avrebbe la possibilità, o per meglio dire non gli sarebbe riconosciuto il diritto ex art. 360, co. 3 cpp, di far partecipare il proprio difensore o il perito di parte da lui nominato agli accertamenti medesimi, formulando osservazioni e riserve. In tal senso sarebbe auspicabile, anche nel rispetto dei principi giurisprudenziali sanciti dalla Cassazione, modificare l'individuazione analitica delle parti (parte offesa, indagato, etc.) con una locuzione del tipo “tutte le parti interessate” così riuscendo a coniugare sia l'espletamento dell'atto irripetibile che il diritto alla difesa anche dell'appartenente alle forze di polizia o del cittadino che, nell'esercizio di una delle attuali scriminanti previste, possa comunque partecipare all'atto irripetibile senza necessariamente dover assumere la qualifica di indagato.

Un difetto di coordinamento su cui occorre inevitabilmente intervenire onde non provocare una irrecuperabile distonia. Una criticità per superare la quale il P.M. non avrebbe alternative all'iscrivere l'interessato nel registro degli indagati onde non precludere il futuro coinvolgimento processuale dell'operatore nel caso in cui gli esiti peritali restituissero elementi tali da individuare suoi profili di responsabilità penalmente rilevanti.

Invero, quando pure si riuscissero a risolvere le segnalate aporie, è presumibile che solo una minima parte di operatori potrebbero riuscire a beneficiare del novellato istituto processuale in narrativa. Resterebbe infatti elevato il numero di quanti, non essendovi un'evidenza immediata delle cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto, sarebbero comunque assoggettati all'ordinaria attività di indagine.

Ecco perché approfittiamo della tribuna che ci è stata concessa per tornare a riproporre gli stimoli che da tempo risalente abbiamo cercato, purtroppo senza riuscirci, di trasmettere al decisore politico ed ai gruppi parlamentari. Cercheremo di non abusare dello spazio offerto schematizzando le principali problematiche che gravano sul personale delle forze di polizia che viene indagato che potrebbero essere affrontate e risolte con interventi ordinamentali minimi.

Il nostro osservatorio ci ha consentito di conoscere esperienze drammatiche di poliziotti arrestati, condannati in primo grado, addirittura destituiti nelle more dell'appello e, infine, assolti per non aver commesso il fatto. Le cronache di questi giorni offrono l'impetoso resoconto delle decine di migliaia di vittime di un sistema giudiziario in cui il processo finisce con l'essere una condanna a prescindere dall'esito che avrà se e quando si arriverà ad un giudicato sul merito. Una afflizione che per i poliziotti è ancora più penalizzante per la aberrante combinazione di oneri patrimoniali e ricadute sulla carriera.

Il primo problema che si trova a dover gestire chi viene indagato è, infatti, la corresponsione dell'anticipo al difensore di fiducia che deve nominare. Spese che ovviamente aumentano nel caso in cui sia poi disposto il rinvio a giudizio e si apra la fase processuale che, notoriamente, si proietta in un orizzonte temporale assai dilatato.

L'ordinamento prevede, è vero, forme di sostegno economico che si rivelano essere sostanzialmente effimere. L'erogazione dell'anticipo è infatti subordinata ad un iter burocratico che, nella migliore delle ipotesi, si conclude non prima di svariati mesi, e non sempre con esito favorevole. L'art. 18 del D.L. 67/1997, conv. in L. 135 del 23.05.1997, stabilisce infatti che “Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. E quindi: il rimborso è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione, che si avvale dell'inderogabile parere dell'Avvocatura erariale circa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione e per la valutazione di congruità. Non solo.

Il già defatigante percorso amministrativo dianzi descritto è stato ulteriormente appesantito da un successivo intervento del legislatore, che con l'art. 3 bis del D.L. 31.03.2005, n. 45, conv. in L. 31.05.1989 n. 89, ha disposto che, se l'Avvocatura dello Stato non rilascia il richiesto parere entro 45 giorni, l'Amministrazione possa concedere non oltre il 30% del massimale previsto e solo dietro presentazione di vidimazione della parcella del consiglio dell'ordine. E questo quando il limite massimo erogabile a titolo di anticipo è fissato in € 10 mila, sempre che la capienza del fondo istituito con il l'art. 22 del D.L. 48 dell'11.04.2025, conv. dalla L. 80 del 9.06.2025 non sia esaurita, ovvero in € 5 mila negli altri casi.

Questo significa che il poliziotto indagato è costretto ad impegnative esposizioni patrimoniali sia perché per ottenere l'anticipo, sempre che l'Avvocatura ritenga vi siano i presupposti per erogarlo, deve attendere mesi, sia perché in ogni caso i pagamenti successivi eccedenti i limiti previsti come anticipazioni sono posti a suo esclusivo carico. Dovrà attendere la fine del processo ed essere assolto per avere non già quanto effettivamente ha speso, ma quanto verrà valutato congruo dall'Avvocatura dello Stato.

Esisterebbe anche la possibilità di avvalersi della copertura assicurativa stipulata dal Ministero dell'Interno. Ma l'apertura del sinistro è subordinata all'esaurimento delle vie amministrative interne. In altre parole, prima di poter bussare alla porta dell'assicurazione l'interessato deve essere in possesso del diniego espresso all'erogazione dell'anticipo da parte dell'Avvocatura. E deve poi attendere, come abbiamo avuto modo di verificare direttamente, almeno un paio di mesi prima che la sua richiesta sia evasa dal liquidatore.

Evitiamo di addentrarci nella disamina delle valutazioni dell'organo erariale, che in genere, quando non negano il diritto al rimborso, attuano un drastico ridimensionamento delle somme pagate. Ci accontentiamo di insistere per

sollecitare la rimozione di ogni incombente burocratico per l'erogazione degli anticipi. Già questo sarebbe un sollievo che lenirebbe una parte delle sofferenze incontrate dai colleghi. E siccome in caso di condanna, o di mancata assoluzione, le esigue somme anticipate vengono ripetute anche, nel caso, aggredendo il trattamento di fine servizio accumulato, non si presentano problemi di natura contabile.

Basterebbe insomma abrogare l'art. 3 bis del D.L. 45/2005, l'utilità del quale è davvero difficile da spiegare, ed al contempo espungere dal testo dell'art. 18 D.L. 67/1997 la previsione che anche per l'erogazione dell'anticipo sia necessario il parere conforme dell'Avvocatura dello Stato.

Solo così si attenuerebbero le ansie che incombono sui malcapitati che, anche all'indomani dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 335 cpp, finirebbero comunque nel tritacarne della giustizia. Per uscirne, nella quasi totalità, con l'accertamento dell'estraneità ai fatti contestati, ma con ferite non rimarginabili inferte dal mortificante peso, morale ed economico, di un processo disumanizzante.

V'è poi un secondo, non meno importante, ambito critico, correlato all'assunzione della qualità di imputato. A seguito di rinvio a giudizio il poliziotto viene infatti, oltre al resto, anche escluso dalle procedure di scrutinio per l'avanzamento in carriera. Un problema che per il personale militare è stato rimosso con l'approvazione della L. 114 del 9.08.2024 (c.d. Legge Nordio) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che all'art. 7, per l'appunto, ha previsto l'esclusione dalle promozioni solo per chi sia stato almeno condannato in primo grado.

Una disparità di trattamento che paradossalmente vede offrire maggiori tutele a personale del comparto militare, statisticamente assai meno esposto al rischio giuridico con cui invece si confrontano gli operatori delle forze di polizia. E dato che, sempre ragionando su base statistica, le percentuali dei condannati rispetto a quanti vengono indagati sono pressoché irrilevanti, ci pare sarebbe preferibile rimuovere il blocco alla promozione, anche per evitare di procedere ad una ricostruzione di carriera a posteriori che comunque non restituirebbe le occasioni professionali perdute a causa della limitazione all'avanzamento imposta in una fase del processo in cui ancora non sono state definite responsabilità.

Con l'auspicio di aver contribuito ad offrire agli autorevoli proponenti spunti utili a rendere più solida la struttura dell'emananda novella, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che fosse ritenuto opportuno".

Esito incontro relativo all'esame congiunto su assegnazioni, avvicendamenti e zone disagiate

Nel corso della mattinata del 13 gennaio si è svolto il previsto esame congiunto avente ad oggetto le assegnazioni degli Agenti in Prova del 231° Corso, gli avvicendamenti relativi alle ordinarie procedure di mobilità e la disamina del progetto di revisione dei criteri per l'individuazione delle sedi di servizio in zona disagiata.

Al seguente link, il resoconto dell'incontro. (<https://siulp.it/esito-incontro-relativo-allesame-congiunto-su-assegnazioni-avvicendamenti-e-zone-disagiate/>)

La convenienza economica del riscatto TFS

Circolano spesso informazioni frammentarie sulla reale utilità del riscatto degli anni ai fini TFS.

Con la presente nota tecnica vogliamo evidenziare perché questa operazione non va considerata una spesa, bensì un investimento a rendimento garantito.

1. Il vantaggio dell'Aliquota Marginale (Deducibilità)

Il costo del riscatto gode della deducibilità fiscale totale. Questo è il punto di maggior forza dell'operazione: gli importi versati abbattano l'imponibile fiscale.

Risparmio IRPEF: Per la media stipendiale del comparto, il risparmio è del 35%.

Risparmio Addizionali: Vanno sommate le addizionali regionali e comunali (circa 2-3%).

Risultato: Il "Fisco" ti restituisce circa il 38% di quanto versi. Di fatto, ogni 100 euro investiti nel tuo futuro, lo Stato ne mette circa 38 al posto tuo.

2. Calcolo sull'ultimo stipendio

Il riscatto consente di acquisire anzianità calcolata sui parametri stipendiali odierni. Tuttavia, al momento del congedo, la liquidazione del TFS avverrà sulla base dell'ultima retribuzione percepita.

Riscattare oggi significa "prenotare" un capitale che si rivaluterà automaticamente con i tuoi futuri incrementi di qualifica e di anzianità.

3. Pagamento in busta paga

La possibilità di rateizzare il riscatto direttamente sul cedolino rende l'impegno finanziario sostenibile. È importante sottolineare che la rata che appare in busta paga è "lorda": l'impatto reale sul netto è minore, poiché la rata stessa riduce le tasse che paghi mensilmente.

TABELLA DI SINTESI (Esempio su un riscatto di 5.000 €)

Voce	Valore	Note
Costo Nominale Riscatto	5.000 €	Cifra stabilita dall'INPS
Recupero Fiscale (IRPEF + Addiz.)	- 1.900 €	Risparmio tasse (stima 38%)
Esborso Reale Effettivo	3.100 €	Quanto ti costa davvero
Beneficio Finale (TFS)	Maggiore di 5.000 €	Calcolato su stipendio apicale

IN CONCLUSIONE: Attendere gli ultimi anni di servizio per riscattare è economicamente svantaggioso: il costo del riscatto aumenta proporzionalmente all'età e allo stipendio, mentre si perde il beneficio di spalmare il vantaggio fiscale nel tempo. Riscattare oggi significa trasformare le tasse di oggi in liquidità per domani.

Specialità della Polizia di Stato – ingiustificabile ritardo di pagamento delle indennità

Riportiamo il testo della lettera inviata dal Segretario Generale al Capo della Polizia in data 8 gennaio 2026:

“Signor Capo della Polizia,

mi trovo purtroppo costretto a esprimere, ancora una volta, una ferma protesta per denunciare l'ennesimo e ingiustificabile ritardo nel pagamento delle indennità di vigilanza autostradale, di vigilanza scalo FS e di quella connessa ai servizi di Polizia Postale.

Per quanto riguarda la Polizia Stradale, sino ad oggi, infatti, è stato corrisposto solo il pagamento per il semestre che va dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, e per di più con importi basati sul precedente accordo AISCAT, senza tener conto dei nuovi parametri economici previsti. Mentre i colleghi della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale lamentano un ritardo dei pagamenti di oltre un anno.

Ciò, ovviamente, ha causato un ulteriore danno economico ai colleghi coinvolti.

Dopo queste parziali e incomplete liquidazioni, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale per rassicurare i beneficiari che, nonostante tutto, continuano a svolgere con impegno e senso del dovere i servizi di vigilanza e pattugliamento autostradale nelle rispettive tratte, garantendo sicurezza e legalità senza ricevere quanto spetta loro di diritto.

Pur se per altri dipartimenti dello stesso Ministero sembra possibile ricevere accrediti diretti dalle società richiedenti talune prestazioni rese dal personale specializzato, sono pienamente consapevole che per i casi di specie i ritardi sono legati alla procedura stabilita dalla legge, la quale obbliga gli enti pubblici o privati che beneficiano dei servizi resi dalle Forze di polizia – tipo le Società autostradali, Ferrovie dello Stato e Poste Italiane – a versare le somme sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato dedicato, invece di inviarle direttamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tuttavia, è davvero paradossale e inaccettabile che, nonostante la promessa più volte formulata di ridurre i tempi di liquidazione, si verifichino ritardi così gravi e prolungati.

Questa situazione, ormai insostenibile, evidenzia una biasimevole gestione amministrativa che grava esclusivamente sui colleghi delle Specialità della Polizia di Stato, costretti ancora una volta a supplire con professionalità e sacrificio a inefficienze che non hanno nulla a che vedere con il servizio che forniscono.

Sono pertanto a sollecitare, con la massima urgenza, la definizione delle procedure necessarie per la liquidazione delle somme arretrate; il riconoscimento degli importi aggiornati in base ai nuovi accordi vigenti e una comunicazione chiara e tempestiva riguardo alle tempistiche di pagamento future.

Conoscendo la Sua sensibilità e l'interesse che rivolge al benessere umano ed economico di tutti i poliziotti e per la loro dignità di lavoratori, siamo certi che un Suo intervento in tal senso potrebbe evitare l'ulteriore mortificazione di chi, ogni giorno, garantisce un servizio essenziale per la comunità.

Con sensi di elevata e rinnovata stima.”

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- [12/01 - Giochi Olimpici/Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Trattamento economico](#)
- [13/01-231° Corso di formazione per allievi agenti. Applicazione pratica: 27 gennaio – 14 maggio 2026](#)
- [13/01-233° Corso di formazione per allievi agenti. Comunicazione di avvio corso](#)
- [15/01 - Assegnazione frequentatori del 231° corso di formazione per allievi agenti](#)
- [15/01 - Rimborso rette asili nido 2025](#)
- [15/01 - 7° e 8° Corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico Polizia di Stato settore impiego "sanitario", "Polizia Scientifica" e "Psicologia" - Comunicazioni](#)

Legittima riduzione di pena per le ipotesi di lieve entità nel reato di furto in abitazione

Con la sentenza numero 193, depositata il 22 dicembre scorso, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell'articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze nel giudizio relativo a una condotta di furto posta in essere all'interno dell'androne di un edificio condominiale. Il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione – da considerarsi “diritto vivente” – secondo cui le parti del condominio costituiscono “luoghi di privata dimora”, aveva sostenuto il contrasto di tale interpretazione con i principi di ragionevolezza e offensività (artt. 3 e 25 della Costituzione), osservando che, in realtà, tali spazi sono frequentati da un elevato numero di persone e che, pertanto, in essi non sarebbe ravvisabile alcuna specifica violazione del domicilio, inteso come proiezione spaziale della vita privata della persona, in quanto posto a tutela della sua riservatezza, sicurezza e incolumità.

In via subordinata, aveva sostenuto l'illegittimità della mancata previsione di un'ipotesi attenuata del reato di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto fosse caratterizzato da “lieve entità”, poiché in mancanza la risposta sanzionatoria consisteva in una pena sproporzionata per eccesso, con conseguenze frustranti anche per la sua finalità rieducativa, e comportava una disparità di trattamento rispetto alle fattispecie di rapina ed estorsione, nelle quali una tale riduzione di pena era stata introdotta.

La Corte, quanto alla prima questione, ha osservato che la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo, come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative.

Ciò giustifica l'estensione del medesimo trattamento ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell'edificio; tali spazi, infatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini, senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi.

Quanto, poi, alla questione subordinata, ha osservato che la mancata previsione di ipotesi attenuate non appare irragionevole, essendo riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità.

A tale fine, ha richiamato la propria precedente decisione (sentenza n. 117 del 2021) secondo cui – diversamente da quanto accade per i reati di rapina ed estorsione, la cui fattispecie astratta, in relazione all'elemento della «violenza o minaccia», può essere integrata da un'ampia varietà di condotte – «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell'abitazione altrui».

(Fonte: Corte Costituzionale)

Elmetto Uopi – validità balistica. Informazioni contrastanti delle articolazioni dipartimentali. Disposizioni di servizio adottate in grave violazione delle regole contrattuali. Richiesta di accesso agli atti e di urgenti chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.S. in data 10 gennaio 2026: *“L'argomento che ci apprestiamo ad affrontare evidenzia il preoccupante livello di approssimazione e di supponenza nell'approccio con l'organizzazione e la gestione dei materiali in uso agli operatori. Ricordiamo, tra le varie, la questione delle crescenti carenze nella vestizione degli Agenti in Prova, che secondo la prassi corrente (sic!) vengono assegnati ai reparti con un corredo incompleto, privo talora di capi fondamentali per assicurare uniformità, ma anche un grado di protezione dalle intemperie consono alle condizioni ambientali delle sedi di servizio.*

Non siamo quindi sorpresi per la sconcertante improvvisazione evidenziata dalle reiterate disutilità provocate da una precaria capacità di programmare le procedure per gli approvvigionamenti. Non riusciamo però ad abituarci ai goffi, grotteschi tentativi di alimentare cortine fumogene per tentare di distogliere l'attenzione da vicende di preoccupante gravità. Specie quando si parla della tutela della sicurezza del personale, in quanto la superficialità si traduce in rischi potenziali per l'incolumità che non sono in alcun modo ammissibili.

Raccogliendo le segnalazioni di alcune nostre segreterie provinciali, che a loro volta si erano fatte interpreti delle inquietudini sollevate dai diretti interessati, avevamo infatti chiesto contezza degli effetti della scadenza della protezione balistica riportata sugli elmetti di alcuni operatori UOPI. Perplesso, quelle esposte, alle quali l'Ufficio in indirizzo ha dato riscontro lo scorso 31 dicembre assicurando che “la D.C.A Servizio Controllo del Territorio, ha testé rappresentato che il competente Servizio Armamento della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, ha comunicato che la ditta fornitrice ha confermato l'estensione della garanzia tecnico commerciale e dei requisiti balistici del prodotto di cui si tratta sino alla data del 31 maggio 2026”.

Una informazione che, per più ragioni, appariva assai poco convincente. Su tutte, l'anomalia rappresentata da un distributore di costose dotazioni, che avrebbe avuto tutto l'interesse a vendere nuovi prodotti, a rinunciare a remunerativi ricavi, assumendosi per di più l'onere – eccedente i termini contrattuali di prolungare la garanzia di un prodotto e delle conseguenti responsabilità.

Ed infatti, a smentire l'improbabile, azzardata rassicurazione di cui siamo a discutere è stato il medesimo Servizio Controllo del Territorio, che nella giornata di ieri ha indirizzato ai Reparti Prevenzione Crimine ed al Servizio Armamento della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale la smentita di quanto affermato appena pochi giorni prima.

Come si legge infatti nella circolare informalmente acquisita “atteso che ulteriori verifiche effettuate non hanno confermato i requisiti balistici di protezione sui caschi riconducibili alla F.T. 1445 del 26/05/2015, si chiede di procedere al ritiro e al relativo versamento del materiale in argomento”.

Già questo – di altro diremo più oltre – autorizza a pretendere un puntuale chiarimento circa chi abbia fatto le precedenti, eccessivamente tranquillizzanti verifiche, e sulla base di quali informazioni si sia sbilanciato a dare per certa l'estensione della garanzia balistica. È bene che sia accertato se l'errore è stato indotto da imprecise indicazioni del fornitore e/o del produttore. Delle quali non dovrebbe essere difficile dar prova.

In caso contrario non vediamo come si possa ignorare che la verifica di tale circostanza, per l'intrinseca delicatezza della materia, imponeva assai maggior rigore. Ma, per l'appunto, non è tutto. E quel che segue è pure peggio, perché rivela l'inclinazione alla ricerca di soluzioni rabberciate, senza prima premurarsi di approfondire le implicazioni del problema che si vorrebbe risolvere.

La menzionata circolare dispone infatti che “al fine di garantire l'operatività del comparto, si invita, ove possibile, a consentire che i caschi in corso di validità, vengano messi a disposizione di tutto il personale, provvedendo a recuperare presso i VECA territoriali idonee calottine, al fine di consentirne lo scambio. Infine, si vogliano confermare le taglie degli elmetti per i quali si rende necessario il reintegro”. Così trascurando considerazioni di disarmante ovvietà. Quali quella che gli elmetti non hanno le medesime misure, e che ciascun operatore, prima di indossarlo, deve adattarlo alla conformazione del proprio cranio con il laborioso sistema di settaggio interno.

Ciò significa che per comporre gli equipaggi d'ora in avanti occorrerà prima accertarsi che sia disponibile un elmetto di misura corrispondente a quella dell'operatore che ne è rimasto privo, dovendo anche fare in modo di evitare di sovrapporre sullo stesso turno di servizio operatori che hanno la medesima taglia se nel restante organico non ve ne siano altri che possono condividere la propria misura.

E siccome c'è sempre qualcuno che vuole dare sfoggio della propria capacità di eccedere nello zelo, capita che alla Squadra UOPI di Torino, non solo si sono fatti rientrare dalle ferie e dai riposi quelli che hanno la sventura di essere tra i cinque operatori su 13 in possesso dell'elmetto ancora in garanzia. Ma pure si sia deciso di comandare il personale con doppi turni di servizio, eludendo e svilendo le contestazioni dei delegati Siulp. Derive di insolenza che vanno soppresse con decisione, e per le quali non potrà non esserci una severa reprimenda.

E tutto questo – anche a voler ignorare la prospettiva igienica che a noi non sembra poter essere trascurabile – senza tener in debito conto che prima di poter indossare l'elmetto di un altro operatore serve un tempo non marginale per la regolazione delle fascette ancorate alla calotta interna.

Vero è che la circolare precisa che la sostituzione avvenga “ove possibile”. Ma non spiega come fare se tale possibilità non sussiste. Probabilmente perché ciò renderebbe plasticamente palese la natura del disservizio arrecato. E nemmeno è dato capire quanto tempo è richiesto per avere la nuova fornitura di elmetti.

Siamo insomma alle prese con una serie di disagi che, nel settore privato, verrebbero tradotti in perdita di produttività e quantificati in scala patrimoniale. Danni dei quali verrebbe chiamato a rispondere il funzionario incaricato.

I presupposti per configurare l'insorgenza di un danno erariale ci sono insomma davvero tutti. Riteniamo dunque non derogabile l'apertura di una inchiesta amministrativa tesa ad accertare chi doveva calendarizzare la sostituzione del materiale di protezione e curare le relative procedure d'acquisto. E diamo per scontato che una attribuzione di competenza per queste incombenze, come dovrebbe essere avvenuto, sia stata formalizzata, dovendosi diversamente risalire alla negligenza di chi non ha provveduto a farlo.

Non da ultimo, essendo l'elmetto un dispositivo di protezione individuale, va lamentata l'ennesima violazione del dovere di mettere formalmente a conoscenza della criticità le OO.SS. anche nella persona del rispettivo R.L.S. Il silenzio di cui siamo a dolerci è pertanto sintomatico dell'atteggiamento supponente con cui l'Amministrazione insiste ad ignorare gli imprescindibili doveri che incombono sulla parte datoriale. Della qual cosa ci riserviamo di investire i preposti organismi.

Per quanto precede, e per quel che qui più interessa, la richiesta di chiarimenti qui dedotti è da intendere come formale istanza di accesso agli atti avanzata con la presente nella duplice veste di organizzazione sindacale e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”



Concorso pubblico, per esame, a 2517 posti, successivamente elevati a 3117, per allievo agente della Polizia di Stato e Concorso interno per titoli ed esame a 411 posti di vice ispettore – Scorrimento graduatorie

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale al Capo della Polizia in data 14 gennaio 2026:

“Sig. Capo della Polizia,

come è noto, in diverse occasioni, questa O.S., a fronte della grave carenza degli organici, destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per effetto dei pensionamenti, ha sollecitato un impulso alle procedure concorsuali ed una rivisitazione dell'intero sistema sotteso agli arruolamenti.

Il successivo ampliamento delle graduatorie di alcuni concorsi ha, di fatto, consentito di avviare un percorso virtuoso in merito ai reclutamenti, sintomatico della volontà del Dipartimento di individuare idonee soluzioni alla problematica de qua e di alimentare il necessario turn-over.

In tal senso, con la presente siamo a sottoporre alla Sua cortese attenzione la possibilità di un ulteriore scorrimento della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esame, a 2517 per allievo agente della Polizia di Stato – successivamente ampliata a 3117 posti – indetto con Suo decreto in data 22.04.2025.

In particolare, a seguito delle correlate selezioni concorsuali sono risultati idonei 3281 aspiranti dei quali sono stati dichiarati vincitori 3137 aspiranti mentre sono risultati idonei non vincitori 144 aspiranti.

Analogamente il concorso interno per titoli ed esame a 411 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con Suo decreto del 04 aprile 2024 ha registrato un elevato numero di idonei non vincitori che, in considerazione della oramai cronica sofferenza del ruolo degli Ispettori, potrebbero risultare una apprezzabile soluzione al fine di ripianare, il più possibile, le vacanze in atto esistenti nelle varie qualifiche.

Per tal motivo, Le chiediamo di voler valutare l'opportunità di un ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso per allievo agente che ricomprenda i 144 aspiranti idonei non vincitori nonché della graduatoria di tutti gli idonei non vincitori del concorso per vice ispettore.

Ciò consentirebbe da una parte di tesaurizzare le risorse impegnate per le prove selettive con un non trascurabile risparmio in termini economici e, dall'altro, di premiare l'impegno degli aspiranti risultati idonei non vincitori. Tutto ciò nell'ottica di un ripianamento della grave carenza degli organici che rischia, come già detto di incidere fortemente nei prossimi anni sull'operatività e sull'efficienza dell'intera macchina organizzativa.

Conoscendo la Sua altissima sensibilità, nonché l'enorme impegno che quotidianamente profonde per fronteggiare la carenza d'organico che investe la Polizia di Stato, restiamo in attesa di un Suo cortese cenno di riscontro e cogliamo l'occasione per inviarLe cordiali saluti uniti a sensi di elevata stima”.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 3/2026 del 17 Gennaio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123